

STATUTO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA DELL'OBESITA' E DELLE MALATTIE
METABOLICHE (S.I.C.OB.)

ARTICOLO 1: Denominazione

È costituita, senza limiti di durata, la "Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, delle malattie metaboliche e dei trattamenti multimodali".

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.C.OB.

ORIGINALE

È costituita, senza limiti di durata, la "Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche".

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.C.OB.

VARIAZIONE PROPOSTA

È costituita, senza limiti di durata, la "Società Italiana di [Chirurgia e dei trattamenti multimodali dell'Obesità e delle malattie metaboliche](#)".

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.C.OB. TM

ARTICOLO II: Limiti Territoriali

La sede è fissata in via R. Morghen 36, 80129 Napoli. La Società ha come limiti territoriali lo Stato Italiano. Al fine di perseguire le proprie finalità sociali, la Società è articolata in almeno 12 rappresentanze regionali.

ARTICOLO III: Scopi

La Società non ha fini di lucro e non partecipa ad attività imprenditoriali, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società non ha né prevede di avere tra le proprie finalità istituzionali alcuna attività di tutela sindacale dei soci.

Prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

Anche coloro che ricoprono delle cariche sociali, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

La Società persegue come obiettivi:

- favorire lo sviluppo ed il progresso della terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;
- stimolare ricerche nel settore;
- promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM, che troveranno la loro massima espressione in una Manifestazione Plenaria della Società;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Istituzioni ed Aziende sanitarie;
- elaborare linee guida;
- promuovere trial di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici;
- collaborare all'evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le Industrie del settore;
- raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al campo di attività; organizzare convegni;

- incoraggiare ed incentivare l'addestramento di personale qualificato;
- facilitare la creazione delle strutture necessarie per l'esercizio e lo sviluppo della disciplina stessa;
- organizzare e mantenere rapporti con Associazioni o Società straniere, caratterizzate da finalità simili;
- registrare l'attività clinica dei soci in modo da poterne elaborare i risultati a fini scientifici.
- prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

La Società si propone, inoltre, di tutelare i valori morali e professionali di coloro che si dedicano allo studio ed alla pratica della terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche.

Esclusivamente per le attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), l'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società e persone fisiche.

Le attività patrimoniali dell'Associazione costituiscono il fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all'oggetto dell'Associazione. I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

ARTICOLO IV: Soci

La Società è composta da tutti i soggetti, senza alcuna limitazione, che abbiano fatto richiesta di ammissione e siano stati ammessi secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto e dal Regolamento.

Categorie di Soci

Le categorie di Soci sono sei: Fondatori, Ordinari, Juniores, Affini, Emeriti ed Onorari.

Soci Fondatori

Sono soci Fondatori coloro che hanno fondato la Società. I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento. I Soci Fondatori possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari i chirurghi che svolgano l'attività di terapia chirurgica dell'obesità e delle malattie metaboliche, in possesso degli eventuali requisiti scientifici ed assistenziali previsti dal Regolamento. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento. I Soci Ordinari possono ricoprire tutte le cariche sociali.

Soci Junior

Sono Soci Junior i medici specializzandi, i dottorandi e gli specialisti in chirurgia generale e nelle branche affini correlate alla chirurgia bariatrica, di età < 35 anni che si occupino attivamente di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche e ne facciano richiesta. I Soci Junior sono tenuti al pagamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento. I Soci di età superiore ai 35 anni sono necessariamente inquadrati come Soci Ordinari. I Soci Junior possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 11.

Soci Affini

Sono Soci Affini i cultori della materia che svolgano attività complementari o attinenti la chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche o che abbiano semplicemente interesse in essa, ma che non pratichino l'attività chirurgica stessa. I Soci Affini sono tenuti al pagamento

della quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento. I Soci Affini possono ricoprire solo la carica di Consigliere, secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 11.

Soci Emeriti

Un socio Fondatore o Ordinario (da almeno cinque anni), già distintosi nel campo della chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, che abbia cessato l'attività chirurgica specifica, può essere nominato Socio Emerito.

Soci Emeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto. Non possono ricoprire cariche sociali.

Soci Onorari

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività nel campo della terapia chirurgica della obesità e delle malattie metaboliche abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali, ~~fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Proviviri.~~

ORIGINALE

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività nel campo della terapia chirurgica della obesità e delle malattie metaboliche abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Proviviri.

VARIAZIONE PROPOSTA

I Soci Onorari sono cultori della materia, italiani o stranieri, le cui attività nel campo della terapia chirurgica della obesità e delle malattie metaboliche abbiano consentito di acquisire meriti clinici, didattici, scientifici o tecnologici eccezionali.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Soci sostenitori

I Soci sostenitori sono tutti coloro, persone e/o enti, che vogliano in qualsiasi maniera sostenere la società con erogazioni e/o donazioni liberali.

I Soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Tutte le suddette categorie di soci, ad eccezione dei Fondatori, sono proposte dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, e successivamente sono approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO V: Presidenti Onorari ed Emeriti

Presidente Onorario

È prevista la qualifica di Presidente Onorario, da riservare a una personalità che abbia dato particolare lustro alla Società e che abbia già ricoperto la carica di Presidente Emerito. Il Presidente Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all'unanimità ed eletto dall'Assemblea.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Presidenti Emeriti

ORIGINALE

Ai Presidenti che abbiano cessato i loro mandati viene riservata la carica onorifica di Presidenti Emeriti.

Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'Assemblea con diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per la nomina nel Collegio dei Proviviri.

VARIAZIONE PROPOSTA

Ai Presidenti che abbiano cessato i loro mandati viene riservata la carica onorifica di Presidenti Emeriti.

Non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'Assemblea con diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali.

ARTICOLO VI: Organi e cariche sociali

ORIGINALE

Gli organi societari sono composti da:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Proviviri;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Comitato Scientifico.

VARIAZIONE PROPOSTA

Gli organi societari sono composti da:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Consulta dei Presidenti;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Comitato Scientifico.

Sono cariche sociali della Società:

1. il Presidente;
2. il Presidente Uscente;
3. il Presidente Eletto;
4. i Vice-Presidenti;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. i Consiglieri;
8. i Rappresentanti Regionali dei Soci Ordinari e dei Soci Affini

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni. Il legale rappresentante, gli amministratori, I promotori e chiunque occupi una carica sociale all'interno della Società non deve avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società come previsto all'art.2 lettera M del DM 2 agosto 2017.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

VI.1 L'Assemblea.

Fanno parte dell'Assemblea i Soci Fondatori, Ordinari, Junior ed Affini in regola con gli obblighi contributivi, oltre al Presidente Onorario, ai Presidenti Emeriti ed ai Soci Onorari, Emeriti e sostenitori.

L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno preferibilmente in occasione del Congresso, ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il Consiglio

Direttivo o almeno un terzo dei Soci Ordinari. L'Assemblea può essere tenuta sia in presenza sia per via telematica ove il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità

La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove purché in Italia, è effettuata dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento o deliberate dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione, se partecipa la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

Per la costituzione dell'Assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento della S.I.C.OB. occorre, in prima convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno il 25 (venticinque)% dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei (due terzi) della somma degli aventi diritto presenti o rappresentati in Assemblea.

Nell'Assemblea Ordinaria in presenza, ciascun socio avente diritto al voto potrà essere portatore di una sola delega. Spetta all'Assemblea:

- a. definire le linee operative e di indirizzo della Società;
- b. eleggere, con votazione a scrutinio segreto, i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nel regolamento;
- c. approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale, altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. eleggere il Presidente Onorario proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, gli Associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche on line.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ne disciplinerà le modalità di svolgimento.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a. deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

In caso di Assemblea Straordinaria in presenza, è ammessa la rappresentanza e la votazione per delega secondo quanto stabilito per l'Assemblea Ordinaria.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line.

In caso di votazioni on line non sono ammesse deleghe.

Le assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano in ordine di età di appartenenza alla Società.

I verbali sono redatti dal Segretario e, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

VI. 2 Il Consiglio

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

ORIGINALE

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

1. il Presidente;
2. il Presidente Uscente;
3. il Presidente eletto;
4. due Vice-Presidenti;
1. il Segretario;
6. il Tesoriere;

8. numero nove Consiglieri (quattro Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Delegati eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Affini eletti tra i Soci Affini di due aree differenti, un Consigliere Junior eletto tra i Soci Juniores).

VARIAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Il Presidente Onorario
2. Il Presidente;
3. Il Presidente Uscente;
4. Il Presidente Eletto;
5. i Vice-Presidenti;
6. il Segretario;
7. il Tesoriere;

8. numero dieci Consiglieri (sette Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari, due Consiglieri Affini eletti tra i Soci Affini di due aree differenti, un Consigliere Junior eletto tra i Soci Junior).

Differenze introdotte:

L'attuale composizione del Consiglio Direttivo viene modificata con **l'aumento di 1 Consigliere di area chirurgica e l'eliminazione della distinzione tra Consiglieri e Consiglieri Delegati IFSO.**

Il Consiglio Direttivo entra in carica al termine della riunione dell'Assemblea che lo ha eletto e vi resta per il numero di anni indicato nel Regolamento sino alla riunione dell'Assemblea che elegge il Consiglio successivo.

ORIGINALE

Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi il Segretario ed il Tesoriere.

VARIAZIONE

~~Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi il Segretario ed il Tesoriere.~~

Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltre che in occasione di ogni Congresso della Società e/o prima della convocazione dell'Assemblea, su richiesta del Presidente o di metà più uno dei Membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e può essere fatta mediante posta elettronica.

In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di componenti del Consiglio Direttivo, prima della scadenza naturale del mandato, l'eventuale integrazione avviene per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso.

I Membri del Consiglio nominati per cooptazione decadono con la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno il quorum del Consiglio, i Membri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione delle cariche sociali.

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo possono decadere anche in conseguenza di gravi violazioni di norme o per irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni, accertate dal Collegio dei Probiviri e sancite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente (o di chi lo rappresenta) è determinante.

È ammessa la riunione su piattaforma informatica e la votazione per posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo nomina i componenti della Fondazione SICOB e l'amministratore di SICOB-EXE s.r.l., e vigila sull'attività di Fondazione SICOB e SICOB-Exe s.r.l. con potere di revoca degli incarichi attribuiti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e/o ad uno o più dei suoi Membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare ai suoi Membri compiti operativi da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, all'occorrenza, può nominare procuratori ad negotia o consulenti tecnico-scientifici.

ORIGINALE

Articolo non presente

VARIAZIONE

ARTICOLO VI-ter – Durata dei mandati e limitazioni alle ricandidature

Ogni mandato ha durata biennale.

Il mandato non è rinnovabile per le seguenti cariche:

Presidente Eletto, Presidente in carica, Past Presidente e Consigliere Junior.

Il mandato è rinnovabile una sola volta per le cariche di Segretario, Tesoriere, Consigliere di area chirurgica e Consigliere di area affine.

Il socio che ha rivestito la carica di Presidente non può più candidarsi ad alcuna delle cariche del Consiglio Direttivo.

Il socio che ha rivestito per due mandati la carica di Vicepresidente può candidarsi esclusivamente alla carica di Presidente.

Il socio che ha rivestito per due mandati la carica di Consigliere Chirurgo può candidarsi solo alle cariche di Vicepresidente o Presidente.

Il socio che ha rivestito per due mandati la carica di Segretario e/o Tesoriere può candidarsi solo alle cariche di Consigliere Chirurgo, Vicepresidente o Presidente.

VI.3 Il Presidente

Il Presidente della Società è il rappresentante legale della Società stessa a tutti gli effetti.

Può rivestire la carica di Presidente chiunque sia Socio Ordinario da almeno otto anni consecutivi. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, eventualmente su piattaforma informatica, da tutti i soci della S.I.C.OB. in regola con il pagamento delle quote.

Il Presidente assume la carica in occasione della riunione dell'Assemblea che elegge il successivo Presidente Eletto e dura in carica sino alla riunione dell'Assemblea in occasione della quale il Presidente Eletto gli subentra.

Il Presidente della Società può delegare, di volta in volta, la rappresentanza al Vice- Presidente più anziano per appartenenza alla Società.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e si rende garante dell'esecuzione di quanto deliberato dagli stessi.

Firma i verbali delle riunioni e gli atti ufficiali della Società. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per due mandati consecutivi dalla stessa persona.

VI.4 Il Presidente Uscente

Presidente Uscente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

VI.5 Il Presidente Eletto.

Presidente Eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

VI.6 I Vice-Presidenti.

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nei suoi compiti e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituiscono, in ordine di anzianità di appartenenza alla Società, nelle riunioni societarie. I Vice-Presidenti rappresentano il Presidente, in caso di suo impedimento, in tutte le occasioni extra-societarie.

VI.7 Il Segretario.

Il Segretario tiene aggiornato l'Albo dei Soci. Registra le presenze alle riunioni e ne redige e firma, insieme al Presidente, i verbali. Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

VI.8 Il Tesoriere.

Il Tesoriere custodisce e gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Tesoriere dà conto della gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società.

Il Tesoriere cura la pubblicazione, sul sito web della Società, del conto consuntivo e del bilancio preventivo una volta approvati dall'Assemblea Ordinaria.

VI.9 I Consiglieri.

I Consiglieri, a scelta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Coordinatori delle Commissioni.

Il numero, le denominazioni, i compiti e la gestione delle Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo sono definiti nel Regolamento.

VI.10 I Consiglieri Delegati.

ORIGINALE

I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismi internazionali. Devono, pertanto, garantire, all'atto della candidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le riunioni previste.

VARIAZIONE

~~I Consiglieri Delegati rappresentano la Società in tutti gli organismi internazionali. Devono, pertanto, garantire, all'atto della candidatura e della successiva elezione, di presenziare a tutte le riunioni previste.~~

VI.11

Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consiglieri e Consiglieri Delegati coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi ovvero Soci Fondatori.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, eventualmente su piattaforma informatica, con elettorato attivo generale.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine 2 rappresentanti che siano Soci Affini da almeno tre anni consecutivi.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che siano Soci Junior da almeno due anni consecutivi.

L'elettorato attivo per i consiglieri affini e junior è definito dall'appartenenza allo specifico ruolo. In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Junior che abbiano la relativa necessaria anzianità di appartenenza alla Società.

VI.12

ORIGINALE

Il Collegio dei Probiviri.

Probiviri sono in numero di tre e sono rappresentati dagli ultimi tre Past President. Laddove non vi siano Past President disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un membro valutato idoneo a ricoprire la carica. Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei Soci, eventuali controversie fra i Soci e fra questi e la Società. Il Collegio dei Probiviri si esprime in ordine a ogni questione di carattere etico o deontologico che, a qualsiasi titolo, possa riguardare la Società od i Soci. Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione ed il suo lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inoltre, con parere non vincolante,

VARIAZIONE

La Consulta dei Past-President

È istituita la Consulta dei Past President, composta da tutti i Presidenti decaduti dalla carica di Past President.

La Consulta è convocata su richiesta del Presidente in carica ed esprime annualmente una relazione sull'attività della Società, fornendo pareri e indicazioni utili al Consiglio Direttivo per l'indirizzo strategico e istituzionale della S.I.C.OB.

Nel caso in cui non sia nominato il Presidente Onorario, il Coordinatore della Consulta dei Past President partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

in ordine a decisioni di esclusione o non ammissione pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi. I Probiviri possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

[La Consulta non ha funzioni disciplinari né giudicanti, ma opera come organo consultivo permanente a tutela della continuità storica e dei valori della Società.](#)

VI.13 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti ed un Supplente; ad essi spetta il compito di verificare la regolarità dei bilanci e degli atti economici prima della approvazione da parte dell'Assemblea. I Revisori dei conti possono partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

VI.14 Rappresentanti Regionali.

I rappresentanti regionali dei soci ordinari e dei soci affini vengono nominati dal Consiglio Direttivo su una rosa di quattro nomi proposti dai capitoli dei soci ordinari e affini delle rispettive Regioni e rappresentano la Società presso le Società Scientifiche Regionali. È loro compito favorire le iniziative locali della Società nei rapporti con il SSR e nei campi dell'attività formative e scientifiche. Il mandato di Rappresentante Regionale non può essere ricoperto più di due volte consecutive. Essi possono anche essere l'espressione di più Regioni, ma il loro numero globale non deve essere inferiore a 24 (ventiquattro).

I Rappresentanti Regionali sono coordinati nella loro attività dal Presidente Eletto. I Rappresentanti Regionali possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO VII: Patrimonio-Esercizio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili o immobili di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano alla Società.

Le entrate della Società sono rappresentate:

- a) dalle quote sociali;
- b) da altri contributi versati dai Soci, in conformità ad eventuali deliberazioni dell'Assemblea;
- c) da contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, in conformità con quanto stabilito dall'art. III;
- d) da altri proventi che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Società, purché in regola con le disposizioni di legge vigenti.

L'esercizio finanziario della Società ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli altri oneri dell'attività sociale. Il rimanente va ad incrementare il patrimonio della Società. In caso di scioglimento della S.I.C.OB. o comunque di sua cessazione per qualsiasi motivo, le attività patrimoniali residue saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o similari a quelli della S.I.C.OB., escluso ogni riparto tra Soci.

ARTICOLO VIII: Manifestazioni scientifiche

Le attività scientifiche della Società verranno programmate annualmente e culmineranno in una Manifestazione Plenaria o nel Congresso Nazionale, nel luogo e nella data stabiliti dal

Consiglio Direttivo, con cadenza annuale. Sedute straordinarie in Italia o all'estero potranno essere tenute per iniziativa di Membri del Consiglio Direttivo, di Rappresentanti Regionali o di Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO IX: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico elabora le linee programmatiche della Società in campo scientifico e culturale; sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio avanzate dai Soci dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che la Società si prefigge. Esso presiede alle procedure di revisione e stesura di linee guida, alle procedure di certificazione e controllo delle attività svolte nella Società, coordina e controlla eventuali pubblicazioni anche su riviste web. Il Comitato Scientifico cura inoltre la realizzazione di prodotti e progetti di produzione tecnico-scientifica della Società secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dal Comitato Scientifico Internazionale come previsto dall'art. 2 lettera I del DM 2 agosto 2017. Il Comitato Scientifico, infine, su mandato del Consiglio Direttivo, cura la pubblicizzazione sul sito web della Società dei risultati scientifici conseguiti. Il Comitato Scientifico della Società è composto di almeno 5 membri. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Coordinatore del Comitato Scientifico. Questi, di concerto con il Presidente, propone alla nomina del Consiglio Direttivo altri 4 (quattro) Soci ordinari o affini, in regola con gli obblighi statutari, che sono in possesso di una produzione scientifica qualificata. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti con un mandato biennale, rinnovabile per non più di due volte. Ogni componente dovrà rendere conto al Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ARTICOLO X: Quote sociali

Ogni Socio Fondatore, Ordinario, Junior ed Affine paga una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo eventuali modalità previste dal Regolamento.

ARTICOLO XI: Durata dell'appartenenza alla Società

L'appartenenza alla Società dura per tutto il tempo in cui esiste la Società, salvo cessazione nei casi stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO XII: Regolamento

La S.I.C.OB. si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

ARTICOLO XIII: Conclusione

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.